

	STATUTO	
	SNE O.D.V.	
	Supporto Nazionale Emergenze Associazione Nazionale	
	Protezione Civile e Sanitario O.D.V.	
	Articolo 1	
	NATURA DELL' ASSOCIAZIONE	
	È costituita l'Associazione denominata SNE, Supporto Nazionale Emergenze Associazione Nazionale Protezione Civile e Sanitario O.D.V., di seguito, la cui sigla è "SNE".	
	La SNE fondata nel 2017 è una Organizzazione di Volontariato che, in conformità a quanto disposto dall'Art. 32 comma 3 del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, integra la propria denominazione sociale aggiungendo l'acronimo "O.d.V." (Organizzazione di Volontariato) diventando pertanto SNE O.d.V...	
	Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà, si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.	
	La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato. L'Associazione e le sue associate si avvalgono in modo determinante e prevalente di prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, opera e agisce nel territorio Nazionale ed Internazionale.	
		Pag.1a23

	Articolo 2	
	SEDE E SIMBOLO	
	La sede legale e amministrativa della Associazione è in	
	Canneto sull'Oglio (MN) Via Tazzoli, 32;	
	Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune	
	non comporta modifica statutaria, ma resta l'obbligo di comunicazione	
	agli uffici competenti.	
	Gli organi nazionali dell'Associazione assicurano la tutela del sim-	
	bolo associativo, allegato in appendice al presente statuto, e ne	
	disciplinano l'utilizzazione da parte delle associate.	
	Articolo 3	
	FINALITA'	
	L' Associazione SNE ha una struttura di tipo aggregativo che accoglie	
	al proprio interno le associazioni ed i gruppi comunali presenti sul	
	territorio nazionale. La partecipazione all'associazione SNE è favo-	
	rita attraverso la loro rappresentanza in seno agli organismi Nazio-	
	nali e Internazionali. Le associazioni ad essa aggregate mantengono	
	una autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e contabile.	
	Lo SNE promuove il coordinamento delle stesse e favorisce il loro	
	sviluppo sul territorio.	
	L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività	
	di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017	
	n° 117 e successive modifiche ed integrazioni. L'associazione non ha	
	scopi di lucro e tutte le cariche associative nazionali sono svolte	
		Pag. 2a23

a titolo gratuito.

ART 4

Attività

Per il perseguimento delle menzionate finalità, l'Associazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati, le seguenti attività di interesse generale:

- Interventi e prestazioni sanitarie (lett.b);
- protezione civile ai sensi dell'art.2 del D.lgs. 1/2018;

Di seguito meglio specificate:

a) promuovere, sostenere e coordinare in ambito locale, nazionale e internazionale l'attività di Protezione Civile e di soccorso sanitario svolta dagli enti aderenti in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 1/2018, dal CTS e dalle altre norme vigenti, nonché prestare il proprio contributo umano e tecnico, a mezzo dei propri associati alle attività di Protezione Civile;

b) concorrere, con la propria organizzazione ed esperienza, a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali e/o antropiche, con azioni di: soccorso; assistenza logistica, attività di recupero dispersi; evacuazioni ed esodi; realizzazione, organizzazione e gestione campi di accoglienza e ammassamento;

c) Promuovere, coordinare e gestire attività di informazione, formazione, qualificazione e aggiornamento rivolte ai cittadini, alle scuole di ogni ordine e grado, agli operatori del sistema della

	Protezione Civile, ai funzionari degli enti locali, al personale sa-	
	nitario in materia di soccorso, infortunistica, salvaguardia dell'am-	
	biente e simili;	
	d) attivare e mantenere rapporti con gli organi governativi e	
	legislativi nazionali, regionali e con gli Enti Locali per promuovere	
	le attività di Protezione Civile e di soccorso sanitario, anche tra-	
	mite la stipula di convenzioni e accordi di ogni tipo;	
	e) promuovere la cultura e la pratica del volontariato di Prote-	
	zione Civile, come espressione di impegno civile e di solidarietà,	
	valorizzando l'apporto degli enti aderenti	
	f) salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio arti-	
	stico, architettonico, culturale e paesaggistico;	
	g) soccorrere con i mezzi più adeguati feriti e ammalati persone	
	fragili, non autosufficienti o con handicap e offrire supporto psi-	
	cologico con personale specializzato;	
	h) promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di	
	prevenzione della salute, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;	
	h) trasportare sangue e plasma per trasfusioni o organi-tessuti	
	ed emoderivati per interventi in emergenza;	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre	
	aderire anche ad altri organismi locali, nazionali e	
	internazionali di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare	
	con Enti pubblici e privati. Al fine di finanziare le proprie attività	
	di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività ed	
	iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità,	
		Pag. 4a23

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

5. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

	Articolo 4	
	STRUTTURA ED ASSOCIATE	
	L'Associazione è un ente di secondo livello.	
	Possono essere soci della SNE O.D.V le O.d.V. di volontariato, i	
	gruppi comunali, le organizzazioni non lucrative che esercitano la	
	loro attività in Italia e/o all'estero, fondate su principi solida-	
	ristici, di mutualità e di partecipazione sociale, che comunque fon-	
	dano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi di	
	cui all'articolo 1 del presente statuto.	
	Il numero degli altri enti del terzo settore o senza scopo di	
	lucro associati non può essere superiore al 50% delle organizzazioni	
	di volontariato associate.	
	Articolo 5	
	PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE	
	L' Associazione riconosce come suo patrimonio insostituibile l'in-	
	sieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le associazioni,	
	i gruppi comunali e/o organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza	
	tramite il movimento che essa realizza.	
	Articolo 6	
	REQUISITI DELLE ASSOCIATE	
	L'associata della SNE O.D.V deve:	
	a. costituire momenti di aggregazione dei cittadini che, mediante	
	la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed	
	allo sviluppo della collettività;	
	b. fondare il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento	
		Pag 6a23

	civile, sociale e culturale e nell'affermazione dei valori della so-	
	lidarietà popolare;	
	c. fondare la propria attività in modo determinante e prevalente	
	sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;	
	d. fondare la propria struttura sui principi della demo- crazia	
	enunciati dalla Costituzione;	
	e. promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sani-	
	taria e della cultura solidaristica intorno ai problemi	
	sociosanitari, assistenziali, della protezione civile, della	
	f. tutela dell'ambiente e del territorio. della sicurezza sociale	
	in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della	
	solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e crea-	
	tiva della gente;	
	g. impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di	
	lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità	
	delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni for-	
	nite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e	
	i loro obblighi e diritti;	
	h. impostare comunque la propria attività ed organizza- zione ai	
	principi di cui all'articolo 1 del presente statuto;	
	i. utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.	
	Articolo 7	
	DIRITTI DELLE ASSOCIATE	
	Ogni associata ha diritto a:	
	a. partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria	
		Pag. 7a23

rappresentanza negli organi istituzionali;

b. essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate; fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli.

c. diritto alla libera consultazione dei libri sociali e contabili nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento Generale.

Articolo 8

DOVERI DELLE ASSOCIATE

Le associate devono:

a. rispettare le norme statutarie e regolamentari e deliberate dell'Assemblea Nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;

b. diffondere e promuovere gli scopi e l'attività dell'Associazione sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza al movimento;

c. indicare la simbologia della SNE O.D.V., in aggiunta alla propria, sui mezzi e attrezzature dati in dotazione da SNE e sulla divisa dei volontari nel corso delle operazioni, interventi ed eventi organizzati da SNE O.D.V.;

d. versare alla SNE O.d.V. l'importo delle singole iscrizioni dei volontari e un contributo annuale associativo definito dal consiglio direttivo, entro e non oltre il 31/01 pena decadenza dell'iscrizione.

Articolo 9

ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA

La qualità di associata si acquisisce in seguito a delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

La qualità di associata si perde:

- a. per recesso;
- b. per morosità;
- c. per comportamenti contrari alle finalità e gli scopi della SNE;
- d. per esclusione;
- e. per cessata attività o scioglimento.

La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata o PEC al Presidente Nazionale ed è operante a tutti gli effetti dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Nazionale. La morosità è pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale nei confronti di quell'associata che, previamente diffidata per iscritto dal Presidente Nazionale, con lettera raccomandata AR o PEC, ad ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla diffida, non adempia al versamento dei contributi nella misura prescritta.

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale nei confronti di quell'associata che, benché invitata per iscritto con le modalità sopradescritte, non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari nonché ai deliberati degli altri organi associativi a tutti i livelli. L'esclusione è altresì pronunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale per gravi motivi che rendano comunque incompatibile la condotta dell'associata con la sua appartenenza alla associazione SNE.

La delibera per cessata attività o scioglimento avviene su proposta

del Consiglio Direttivo Nazionale preso atto della relativa documentazione.

Nel caso di esclusione, recesso o altro l'associata non ha diritto alla restituzione della quota versata.

Articolo 10

AUTONOMIA DELLE ASSOCIATE

Le associate sono libere e autonome nella loro attività, purché questa non entri in contrasto con le norme statutarie e regolamentari e sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale.

Qualora se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo, si verifichi in esse un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, possono essere sottoposte a verifiche da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, il quale ove necessario, prescrive all'Associazione sottoposta all'indagine un protocollo di comportamento, dando un termine per adeguarvisi. Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Direttivo Nazionale attuerà le determinazioni di competenza.

Articolo 11

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, che è autonomo da quello delle singole Associate è costituito:

- a. da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione pervenuti a qualsiasi titolo;
- b. da titoli mobiliari pubblici e privati;

c. da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.

Articolo 12

ORGANI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi nazionali dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale,
- il Consiglio Direttivo Nazionale
- Presidente Nazionale,
- Ufficio di Presidenza Nazionale
- Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
- il Collegio Nazionale dei Garanti.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell'associazione possono esser soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Articolo 13

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo delle Associazioni che la costituiscono.

È convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno entro fine aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione

scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto. 5.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il

	versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto	
	ad un voto e può farsi rap- presentare in Assemblea da altro socio	
	mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di	
	due soci.	
	È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a	
	distanza (video conferenza o tele conferenza) purché sia garantita la	
	possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota	
	a distanza.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo	
	con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'As-	
	sociazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di	
	pubblicità (quali, ad es.: comunica- zione scritta con posta ordina-	
	ria, posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ri-	
	cezione, sul sito web almeno 30 (trenta) giorni prima della data)	
	almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della	
	prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a	
	distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea	
	sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presi-	
	dente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, salvo il	
	caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a no-	
	minare, per singola adunanza, il proprio presidente.	
	L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.	
	Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui	
		Pag.13a23

venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede di SNE O.D.V.

L'Assemblea Nazionale è costituita in ragione di un delegato maggiore per ogni associata.

Articolo 14

I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'associazione;

b) approva il bilancio sociale e di esercizio;

c) (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

d) Approva i regolamenti interni;

e) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

f) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

g) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

h) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative

	nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;	
	i) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;	
	j) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;	
	k) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	l) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;	
	m) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente.	
	Articolo 15	
	IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE	
	Il Consiglio direttivo nazionale:	
	a. determina le priorità ed i piani di attuazione dei deliberati congressuali ed assembleari;	
	b. approva e vigila sull'attuazione del programma quadriennale predisposto dall'Ufficio di Presidenza;	
	c. approva i regolamenti interni;	
	d. delibera la convocazione dell'Assemblea;	
	e. determina annualmente, in base al fabbisogno finanziario individuato l'importo della quota di affiliazione alla SNE O.d.V;	
	f. delibera sulla disciplina della utilizzazione del simbolo associativo su proposta dell'Ufficio di Presidenza le modifiche del simbolo associativo;	
		Pag.15a23

g. nomina delegati presso commissioni, comitati di enti locali,

Dipartimento di Protezione Civile o qualsiasi altro organismo pub-

blico o privato;

h. delibera in merito alla decadenza dei Consiglieri nazionali di

cui all'art. 22;

È compito del Consiglio nominare nel corso della sua prima riunione

il Presidente Nazionale e un Vicepresidente.

Nomina altresì su proposta del Presidente Nazionale gli altri compo-

nenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce di norma annualmente su

convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 1/3

(un terzo) dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo Nazionale affida al segretario, la redazione

dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive

sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro

soci.

Il Consiglio Direttivo Nazionale rimane in carica per 4 (quattro)

anni.

Articolo 16

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da 5 a 7 membri tra i

soci maggiorenni eletti dall'Assemblea Nazionale.

Qualunque socio di una associata è eleggibile.

Articolo 17

IL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante della Associazione

e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed

in giudizio; eventuali opposizioni del potere di rappresentanza non

sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico

nazionale del Terzo settore, ovvero se non risultanti da una delibera

del Consiglio Direttivo nazionale.

- Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale), può delegare per iscritto tale facoltà,

- può chiedere linee di fido e carte di credito (in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale)

- è autorizzato a eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni da Enti e da Privati, rilasciandone quietanza.

- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- ha facoltà di spesa fino a € 1.000 (euro mille) per singolo atto ed € 5.000 (euro cinquemila) complessivi annuali. Oltre tale importo la spesa dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Al presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria

	amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza egli può	
	compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere	
	ratificati dal Consiglio Direttivo Nazionale appena possibile.	
	Propone i componenti dell'Ufficio di Presidenza.	
	Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.	
	Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e il Consiglio Direttivo	
	Nazionale ed in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice-	
	presidente.	
	Articolo 18	
	L'UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE	
	All'interno del Consiglio Nazionale è costituito l'Ufficio di Presi-	
	denza formato da:	
	• Il Presidente	
	• Il Vicepresidente	
	• Il Segretario	
	All'Ufficio di Presidenza, possono essere nominate per le loro com-	
	petenze anche persone esterne. Ad ogni componente, il Presidente può	
	affidare la responsabilità di singoli settori operativi ed eventuali	
	deleghe.	
	Spetta all' Ufficio di Presidenza:	
	a. l'attuazione pratica di quanto deliberato dal Consiglio Diret-	
	tivo Nazionale per raggiungere gli obiettivi da questo fissati;	
	b. curare la gestione organizzativa della Associazione;	
	c. predisporre i piani e i progetti di iniziativa da sottoporre	
	al Consiglio Direttivo Nazionale;	
		Pag 18a23

	d. curare la gestione finanziaria del livello nazionale e redigere	
	i bilanci da sottoporre all'esame degli organi competenti;	
	L'ufficio di Presidenza affida al Segretario, la redazione dei verbali	
	delle sedute che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua	
	custodia unitamente al libro soci.	
	Articolo 19	
	IL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI	
	Il Collegio Nazionale dei Garanti è composto da tre membri eletti	
	dall'Assemblea Nazionale tra i soci maggiorenni ed elegge nel suo	
	seno il presidente del Collegio stesso. I Garanti durano in carica	
	quattro anni e sono rieleggibili.	
	Il collegio delibera:	
	a. sui ricorsi delle associate contro provvedimenti adottati nei	
	loro confronti dal, Consiglio Direttivo Nazionale;	
	b. sulle controversie rimesse al suo giudizio, fra associate ed	
	organi dell'Associazione;	
	c. sulle controversie verso i Volontari;	
	d. sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dal Consiglio	
	Direttivo Nazionale nei confronti di singoli componenti del Consiglio	
	stesso;	
	Il suo giudizio è insindacabile.	
	Articolo 20	
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
	Questo organo verrà nominato dall'assemblea generale al verificarsi	
	dell'obbligo di provvedere alla nomina dell'organo di controllo come	
		Pag 19a23

	previsto dalla normativa.	
	L'articolo 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 prevede, per le asso-	
	ciazioni e le fondazioni del Terzo settore l'obbligo di nomina di un	
	revisore legale dei conti o di una società di revisione legale	
	iscritta nell'apposito registro al verificarsi del superamento, per	
	due esercizi consecutivi, di due dei seguenti limiti:	
	a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro;	
	b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:	
	3.000.000,00 euro;	
	c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.	
	Resta ferma la possibilità per gli enti obbligati di incari- care	
	l'organo di controllo interno della revisione legale dei conti, al	
	verificarsi del presupposto ai fini del legittimo esercizio di tale	
	opzione, sarà necessario che tutti i componenti dell'organo di con-	
	trollo siano revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Tale obbligo di nomina di un revisore legale dei conti cessa se, per	
	due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non vengono supe-	
	rati.	
	La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patri-	
	moni destinati ai sensi dell'articolo 10 (Patrimoni destinati ad uno	
	specifico affare) del D.lgs. 3 luglio 2017.	
	Articolo 21	
	FONTI DI FINANZIAMENTO	
	Le entrate della Associazione Nazionale sono costituite:	
	a. da quote annuali delle associate che rappresentano il	
		Pag.20a23

	contributo obbligatorio calcolato sulla base delle indica- zioni	
	dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale tenendo	
	conto dei parametri relativi al numero delle Associate, al numero di	
	soci e volontari delle stesse e ai bilanci dell'esercizio precedente;	
	b. dai proventi della iscrizione annuale di cui all'art. 8 dello	
	Statuto;	
	c. dalle rendite patrimoniali;	
	d. da contributi volontari di enti pubblici e privati;	
	e. da sovvenzioni e/o contributi dello Stato, del Diparti- mento	
	di Protezione Civile o di Enti sovranazionali;	
	f. dai contributi dovuti dalle Associazioni aderenti nei limiti	
	deliberati dal Consiglio Nazionale;	
	g. da proventi derivanti da convenzioni, raccolte pubbliche di	
	fondi ecc.;	
	h. da convenzioni sia con Enti Pubblici, Organismi (Quartieri,	
	Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni ecc.) che con Società	
	o Ditte private;	
	i. da donazioni e lasciti testamentari.	
	L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il	
	31 dicembre di ogni anno.	
	Articolo 22	
	FONDO DI SOLIDARIETÀ	
	Il bilancio del livello nazionale della Associazione ha fra le sue	
	voci un fondo di solidarietà da utilizzare per lo sviluppo del movi-	
	mento nelle zone dove questo risulti assente o debole.	
		Pag.21a23

L'incremento del fondo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale ed il suo ammontare non potrà comunque essere inferiore al 5 % (cinque per cento) del totale

Delle entrate istituzionali, di cui ai punti a, b, f dell'art.20

incassate nell'anno sociale precedente.

Articolo 23

DECADENZA DELLE CARICHE

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora chi li ricopre non appartenga più ad una delle Associate aderenti. Decade altresì dalla carica di Consigliere quel componente il cui comportamento risulti contrastante (su determinazione del Consiglio Direttivo Nazionale), in modo palese e grave con i principi sanciti dal presente Statuto.

Articolo 24

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del art. 23 seguente.

Articolo 23

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 24

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Articolo 25

NORME TRANSITORIE

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Esente da imposta di bollo e di registro in base all'Art 8 comma I, Legge 266/1991.

Il Segretario



Il Presidente

